

# Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari: nuove regole

**Virginio Villanova** Funzionario Direzione provinciale del lavoro di Lodi

*In vigore dal 2 marzo 2008 importanti novità in materia di diritto al soggiorno per i cittadini dell'Unione europea e per i loro familiari*

Le nuove disposizioni entrate in vigore l'11 aprile 2007 con il Dlgs n. 30/2007 individuano nell'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza il titolo che certifica il regolare soggiorno del cittadino comunitario. Uguali diritti vengono riconosciuti ai titolari della carta di soggiorno ancora valida al momento dell'entrata in vigore del decreto per i quali non è previsto l'obbligo di iscrizione anagrafica fino alla data di scadenza del documento. I cittadini comunitari che alla data dell'11 aprile 2007 hanno presentato regolare richiesta di carta di soggiorno possono richiedere l'iscrizione anagrafica al Comune presentando la ricevuta di presentazione dell'istanza. Al cittadino dell'Unione che soggiorna legalmente e in via continuativa sul territorio nazionale per cinque anni viene riconosciuto il diritto al soggiorno permanente (art. 14, Dlgs n. 30/2007). Tale diritto si estende anche al familiare comunitario o extracomunitario con cui ha condiviso legalmente il soggiorno in Italia. Il lavoratore stagionale che intenda rimanere in Italia solo per il tempo utile allo svolgimento della prestazione lavorativa viene invece iscritto nello schedario della popolazione temporanea e riceve un'attestazione della durata di un anno (Ministero dell'interno, circolare n. 39 del 18 luglio 2007). I familiari (coniuge, figli, ascendenti) extracomunitari del cittadino dell'Unione sono tenuti a richiedere la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione» presso la Questura. Successivamente all'ottenimento di tale titolo, possono richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza. I familiari extracomunitari del cittadino dell'Unione che

nei rispettivi Paesi di provenienza siano conviventi o a carico del cittadino dell'Unione europea o che necessitino di essere assistiti per gravi motivi di salute sono tenuti ad entrare in Italia con un visto per residenza elettiva e a richiedere entro tre mesi alla Questura il permesso di soggiorno per residenza elettiva.

## **Il Dlgs 28 febbraio 2008, n. 32**

A meno di un anno dalla sua entrata in vigore, il decreto legislativo n. 30 viene modificato ad opera del Dlgs 28 febbraio 2008, n. 32, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2008. Il decreto recepisce anche i contenuti del decreto legge 29 dicembre 2007, n. 249, riguardante «*Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza*». L'art. 5-bis del nuovo testo del decreto legislativo n. 30 prevede che il cittadino dell'Unione o il suo familiare sia tenuto a presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale. Tale dichiarazione dovrà essere resa secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno da adottarsi entro il 1° aprile 2008. Qualora tale dichiarazione non venga resa, si presume, salvo prova contraria, che l'ingresso sia avvenuto da oltre tre mesi. Nel caso in cui il soggiorno sia interrotto da un provvedimento di allontanamento (art. 18, comma 2, del Dlgs n. 30/2007) nei confronti della persona interessata, lo stesso costituisce causa di cancellazione anagrafica.

## **Limitazioni al diritto d'ingresso e allontanamento**

Il nuovo testo dell'articolo 20 prevede che il diritto all'ingresso del cittadino dell'Unione possa essere limitato con apposito provvedimento motivato, per:

1. motivi di sicurezza dello Stato;
2. motivi imperativi di pubblica sicurezza<sup>(1)</sup>;

(1) I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona,

3. altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

I titolari del diritto al soggiorno permanente ai sensi dell'art. 14 del Dlgs n. 30/2007 possono essere allontanati dal territorio nazionale per gli stessi motivi di cui al punto precedente, a condizione che quelli riportati al punto 3) assumano il requisito della gravità. I beneficiari del diritto al soggiorno che abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo che l'allontanamento sia necessario nell'interesse del minore<sup>(2)</sup>. I provvedimenti di allontanamento sono adottati dal:

□ Ministero dell'interno: per motivi imperativi di pubblica sicurezza, limitatamente a quelli che riguardano i cittadini che soggiornano in Italia da più di dieci anni e i minori; per motivi di ordine pubblico; per motivi di sicurezza dello Stato.

□ Prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario: negli altri casi.

I provvedimenti devono essere motivati salvo che tali informazioni ostino a motivi attinenti la sicurezza dello Stato. Il provvedimento è accompagnato da una traduzione del suo contenuto per coloro che non comprendono la lingua italiana.

Il provvedimento è notificato all'interessato e contiene un termine per lasciare il territorio nazionale, di regola non inferiore ad un mese, che si può ridurre a dieci giorni nei casi di comprovata urgenza. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso nel territorio dello Stato che non può essere superiore a dieci anni per motivi di sicurezza dello Stato e a cinque negli altri casi.

Nel caso in cui l'interessato non lasci l'Italia nei termini indicati dal provvedimento, il Questore dispone l'immediata esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato. Il provvedimento deve essere preventivamente convalidato dal Tribunale ordinario in composizione monocratica.

Trascorsa almeno la metà del periodo di divieto di reingresso in Italia, e comunque non prima di tre anni, l'interessato può presentare domanda di revoca al divieto, motivata dal mutare delle condi-

zioni che a suo tempo avevano giustificato l'adozione del provvedimento. Sulla domanda decide l'Autorità che aveva emanato il provvedimento.

Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.

Qualora venisse infranto anche questo nuovo divieto di reingresso, l'interessato è punito con la pena detentiva della reclusione fino a tre anni.

I provvedimenti sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni del sindaco del luogo di dimora o di residenza del destinatario.

Nel provvedimento è indicato il termine per abbandonare il territorio nazionale che di regola non può essere inferiore ad un mese.

Insieme al provvedimento di allontanamento, è rilasciata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento da presentare presso un consolato italiano.

Il provvedimento di allontanamento non può prevedere il divieto di reingresso sul territorio nazionale. Se il cittadino dell'Unione o il suo familiare destinatari di un provvedimento di allontanamento, vengono individuati nel territorio dello Stato senza aver presentato l'attestazione dell'obbligo di adempimento. È punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.

### **Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il soggiorno**

La permanenza in Italia dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari è giustificata a condizione che permangano le condizioni che motivano il soggiorno. Nel momento in cui le stesse dovessero venire meno, può essere adottato il provvedimento

o per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 c.p.p. per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti, art. 20, commi 3 e 4, nuovo testo del Dlgs n. 30/2007.

(2) Secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

**Oggetto:** Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 «Attuazione della direttiva 2004/38/Ce relativa al diritto dei cittadini Ue e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri». Titoli di soggiorno e riflessi sulle tutele previdenziali e assistenziali.

*Il cittadino dell'Unione europea che risiede nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto al cittadino italiano (art. 19, comma 2, del Dlgs n. 30/2007). Il beneficio si estende ai familiari non aventi la cittadinanza italiana, titolari di autonomo diritto o di diritto di soggiorno permanente. Il possesso di tali requisiti garantisce l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.*

### **Assegno di maternità dei Comuni e assegno di maternità dello Stato**

*Il diritto all'assegno di maternità spetta ai cittadini comunitari residenti in Italia al momento del parto o dell'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento. Tale condizione, a partire dall'11 aprile 2007, viene certificata mediante la produzione dell'attestazione anagrafica del Comune di residenza. I cittadini in possesso della carta di soggiorno non ancora scaduta alla data dell'11 aprile 2007 sono tenuti ad allegarne copia alla domanda di riconoscimento dell'assegno di maternità. Il regolare soggiorno può essere altresì comprovato, mediante la presentazione dell'attestato di titolare di diritto al soggiorno permanente. L'assegno di maternità è riconosciuto anche ai cittadini rumeni e bulgari a condizione che siano anch'essi in possesso del certificato di iscrizione anagrafica (al riguardo il messaggio rinvia anche alle disposizioni contenute nella circolare dell'Inps n. 46 del 23.2.2007). Il diritto all'assegno spetta anche ai familiari dei cittadini dell'Unione, anche se extracomunitari. Le cittadine comunitarie dovranno produrre l'iscrizione anagrafica del Comune di residenza, i familiari extracomunitari, la carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione, che consente loro anche di richiedere l'iscrizione anagrafica. Naturalmente l'assegno di maternità è riconosciuto anche ai cittadini in possesso dell'attestazione di soggiorno permanente, se comunitari o della carta di soggiorno permanente, se familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.*

**Assegno nucleo familiare** - L'assegno (art. 65 della legge 23.12.1998, n. 448), riconosciuto dai Comuni ai nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli minori, è appannaggio anche dei cittadini comunitari residenti in Italia. Il diritto viene accordato esclusivamente ai cittadini comunitari in grado di attestare il possesso dell'iscrizione anagrafica.

**Prestazioni assistenziali** - Dall'11 aprile 2007 i cittadini comunitari e i loro familiari che risiedono regolarmente in Italia per un periodo superiore a tre mesi possono fare richiesta, ricorrendone i requisiti, dell'assegno sociale e delle prestazioni di invalidità civile. Alla domanda dovrà essere allegato il certificato di iscrizione anagrafica o la copia della carta di soggiorno non ancora scaduta. L'accertamento del requisito reddituale, conclude il messaggio Inps n. 4602 del 25 febbraio 2008, dovrà essere effettuato, ove previsto, cumulando anche il reddito del coniuge. **V.V.**

to di allontanamento, ad esclusione delle ipotesi in cui è prevista la conservazione o il mantenimento del diritto di soggiorno<sup>(3)</sup>. Il provvedimento è adottato dal Prefetto del luogo di residenza o di dimora dell'interessato, anche su segnalazione del sindaco. Nel provvedimento sono indicate le modalità di impugnazione dello stesso e il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese.

### **Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento**

I ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamen-

to per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi di ordine pubblico possono essere presentati al Tar del Lazio sede di Roma. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per cessazione dei diritti che giustificano il soggiorno, il ricorso va presentato al tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato. L'interessato può richiedere anche la sospensione del provvedimento di allontanamento. Nel caso in cui il ricorso sia respinto, deve lasciare immediatamente il territorio italiano.

(3) Art. 11 del Dlgs n. 30/2007, conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea; art. 12, mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio.

## Articolo 1

### Modifiche

#### al decreto legislativo

6 febbraio 2007, n. 30

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.»;

b) all'articolo 18, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che costituisce causa di cancellazione anagrafica»;

c) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 - *Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno* - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono anche quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 c.p.p. per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, non-

## Decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32

(G.U. 1° marzo 2008, n. 52)

**Oggetto:** Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/Ce relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

ché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniera.

4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni

estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.

5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

8. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.

9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonché i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.

10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del

provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.

11. Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.

13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.

15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.

16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, è sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11.

17. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche del-

le segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.»;

d) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

«Art. 20-*bis* - *Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento* -

1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinqies*, del decreto legislativo 5 luglio 1998, n. 286.

2. Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del citato decreto legislativo n. 286/1998, qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 c.p.c.

4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 c.p.p., si può procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare dal giudizio o di compiere atti per i quali è necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.

Articolo 20-*ter* - *Autorità giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del questore* - 1. Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli articoli 20 e 20-*bis*, è competente il tribunale ordinario in composizione monocratica.»;

e) gli articoli 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti: «Art. 21 - *Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno* - 1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il

provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10.

3. Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

4. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.

**Articolo 22 - Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento** - 1. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, e per motivi di ordine pubblico può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, al tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato. La parte può stare in giudizio personalmente.

3. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti c.p.c. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed è stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento.

6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

7. Nel caso in cui il ricorso è respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.»

Si riporta il testo dell'articolo 18 del Dlgs 6 febbraio 2007, n. 30, come modificato dal presente decreto: «Art. 18 (*Continuità del soggiorno*) - 1. La continuità del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonché i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. La continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata, che costituisce causa di cancellazione anagrafica».

## Articolo 2

### *Disposizione finanziaria*

1. All'onere derivante dalla traduzione del provvedimento di allontanamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), valutato in euro 370.000 per l'anno 2008, in euro 333.000 per l'anno 2009 ed euro 296.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'Unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

## Articolo 3

### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.